

Massimo Confortini

# CLAUSOLE NEGOZIALI

---

Profili teorici e applicativi  
di clausole tipiche e atipiche

---

**UTET**  
GIURIDICA

## QUESTO VOLUME È ANCHE ONLINE

Consultalo gratuitamente ne "LA MIA BIBLIOTECA", la prima biblioteca professionale in the cloud con le pubblicazioni di **CEDAM, UTET Giuridica, IPSOA, Altalex**. Grazie ad un evoluto sistema di ricerca, puoi accedere ai tuoi scaffali virtuali e trovare la soluzione che cerchi da PC o tablet. Ovunque tu sia.

Per conoscere le modalità di accesso al servizio e consultare il volume online, collegati al sito [www.lamiabiblioteca.com](http://www.lamiabiblioteca.com)

La consultazione online viene offerta all'acquirente del presente volume a titolo completamente gratuito ed a fini promozionali del servizio "La Mia Biblioteca" e potrebbe essere soggetta a revoca da parte dell'Editore.

Copyright 2017 Wolters Kluwer Italia S.r.l.  
Strada 1, Palazzo F6 – 20090 Milanofiori Assago (MI)

---

UTET GIURIDICA® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

---

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale - cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale - e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali. Informazioni: [www.clearedi.org](http://www.clearedi.org)

---

*L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.*

Composizione: Integra Software Services Pvt. Ltd.  
Finito di stampare nel mese di aprile 2017  
da L.E.G.O. S.p.A.  
Viale dell'Industria, 2 - 36100 - Vicenza

## CLAUSOLA D'INOPERATIVITÀ DELLA GARANZIA NEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE R.C. AUTO

di Giacomo Pongelli

Il presente lavoro si propone di esaminare le clausole di inoperatività della garanzia assicurativa nel settore r.c. auto analizzandone gli effetti sia nei rapporti tra l'impresa assicurativa e il terzo danneggiato, sia nei rapporti interni con l'assicurato. Nell'ambito di questi ultimi, esclusa la natura di per sé vessatoria delle clausole di delimitazione del rischio in quanto attinenti all'oggetto del contratto, l'attenzione si sofferma sugli obblighi di trasparenza e di informazione che devono consentire all'assicurato l'effettiva conoscibilità dell'esistenza e del contenuto di tali clausole nel loro concreto funzionamento, con particolare riguardo anche agli effetti di natura economica che ne derivano.

*This paper aims to examine the contractual terms in motor insurance that exclude the insurance coverage, analyzing the effects of such terms in the relationship between the insurance company and the injured third party, both in internal relations with the insured. As part of the latter, excluding the unfairness of risk delimitation terms as they specify the object of the contract, the attention focuses on transparency and disclosure requirements, which must make the insured to be aware about the existence and content of such clauses, also with regard to the resulting economic effects.*

LEGISLAZIONE: artt. 2054, 1882, 1341, 1229, 1370 c.c.; D.Lgs. 7.9.2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private); D.Lgs. 6.9.2005, n. 206 (codice del consumo); Reg. ISVAP 16.10.2006, n. 5; Reg. ISVAP 26.5.2010, n. 35.

GIURISPRUDENZA: Corte di Giustizia UE, sez. III, 23.4.2015, causa C-96/14, in *Nuova giur. comm.*, 2015, I, p. 878 ss.; Cass. 10.2.2015, n. 2469, in *Rep. Foro it.*, 2015, *Assicurazione (contratto)*, n. 76; Cass., sez. III, 27.8.2014, n. 18308, in *Foro it.*, 2014, I, c. 3136; Cass., sez. III, 7.4.2010, n. 8235, in *Giust. civ.*, 2011, p. 199 ss.; Cass., sez. III, 2.2.2010, n. 2362, in *Nuova giur. comm.*, 2010, I, p. 849 ss.; Cass., sez. III, 10.11.2009, n. 23741, in *Giust. civ. mass.*, 2009, p. 1571; Cass. 9.3.2005, n. 5158, in *Rep. Foro it.*, 2005, *Assicurazione (contratto)*, n. 90; Trib. Parma 15.10.2003, n. 1427, in *Dir. e giustizia*, 2004, p. 90 ss.; Trib. Venezia 11.7.2002, in *Dir. e giustizia*, 2003, p. 80; Cass., sez. III, 7.11.1997, n. 10947, in *Riv. giur.*

*circolazione*, 1998, p. 480 ss.; Cass., sez. III, 23.2.1996, n. 1437, in *Rep. Foro it.*, 1996, *Assicurazione (contratto)*, n. 99; Cass., sez. III, 6.5.1994, n. 4423, in *Rep. Foro it.*, 1994, *Contratto in genere*, n. 294; Cass. 1.4.1982, n. 2003, in *Assicurazioni*, 1982, II, p. 233 ss.; Cass. 28.6.1978, n. 3217, in *Rep. Foro it.*, 1978, *Assicurazione (contratto)*, n. 93; Cass. 4.7.1975, n. 2599, in *Assicurazioni*, 1976, II, p. 144 ss.; Cass. 11.4.1975, n. 1374, in *Assicurazioni*, 1976, II, p. 57 ss.; Cass. 18.2.1967, n. 405, in *Resp. civ. e prev.*, 1968, p. 183 ss.

BIBLIOGRAFIA: BERTINO, *Clausole di esonero da responsabilità e contratti d'assicurazione nella giurisprudenza dell'ultimo decennio*, in *Resp. civ. e prev.*, 2008, p. 536 ss.; BIANCA C.M., *Diritto civile*, 3, *Il contratto*, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 2000; BIN, *Informazione e contratto di assicurazione*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1993, p. 732 ss.; BIN, *Condizioni generali di contratto e rapporti assicurativi*, in *Giur. comm.*, 1994, I, p. 798 ss.; BIN, *La trasparenza dei "prodotti" emessi dalle imprese di assicurazione tra principi generali e nuovo regolamento Isvap*, in *Assicurazioni*, 2010, I, p. 611 ss.; CANDIAN A., *Contratto di assicurazione e clausole vessatorie*, in *Le clausole vessatorie a vent'anni dalla direttiva CEE 93/13*, a cura di BELLELLI-MEZZASOMA-RIZZO, Napoli, 2013, p. 79 ss.; CANDIAN A.D., *Contratto di assicurazione e clausole vessatorie*, in *Le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori*, a cura di ALPA-PATTI, II, Milano, 1997, p. 976 ss.; CARBONI, *Appunti in tema di azione diretta del danneggiato verso l'assicuratore del veicolo condotto dal danneggiante*, in *Assicurazioni*, 1972, I, p. 499 ss.; CERINI, commento *sub art.* 166, in *Codice delle assicurazioni private*, a cura di CANDIAN A.-CARRIERO, Napoli, 2014, p. 722 ss.; CORRIAS, *Dissesto dell'assicuratore e tutela contrattuale dell'assicurato. Contributo allo studio del rapporto di garanzia*, Milano, 2001; CORRIAS, *La disciplina del contratto di assicurazione tra codice civile, codice delle assicurazioni e codice del consumo*, in *Resp. civ. e prev.*, 2007, p. 1749 ss.; DEL RE, *Assicurazione della responsabilità civile e ampiezza delle esclusioni convenzionali del rischio assicurato: nullità della clausola ex art. 1229 c.c.?*, in *Resp. civ. e prev.*, 2010, p. 1262 ss.; DELOGU, *Le modificazioni convenzionali della responsabilità civile*, Padova, 2000; DI MAJO, *Clausole vessatorie e rischi assicurati: un difficile confine*, in *Corriere giur.*, 2001, p. 386 ss.; DUSI, *Gli effetti della direttiva n. 93/13 sul contratto di assicurazione in Italia*, in *Clausole abusive e assicurazione*, *Atti del Convegno AIDA tenutosi a Milano il 1° ottobre 1993*, Milano, 1994, p. 75 ss.; FANELLI, *Le assicurazioni*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, XXXVI, I, Milano, 1973, p. 28 ss.; FARENGA, commento *sub art.* 166, in *Il codice delle assicurazioni private*, diretto da CAPRIGLIONE, II, 2, Padova, 2007, p. 46 ss.; FAVARA, *Ancora sull'azione diretta del terzo danneggiato verso l'assicuratore della responsabilità civile*, in *Studi in onore di Antigono Donati*, vol. II, Roma, 1970, p. 251 ss.; FRANZONI, *Il terzo danneggiato nell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile*, Padova, 1986; FRANZONI, *L'azione diretta, l'azione aquiliana*

ed il diritto di rivalsa nell'assicurazione dei veicoli a motore, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1984, p. 1039 ss.; FUSCO, *Clausole limitative della responsabilità e clausole delimitative del rischio assicurato: qualificazione ed interpretazione*, nota a Cass., sez. III, 7.11.2003, n. 16719, in *Dir. ed econ. assicuraz.*, 2004, p. 806 ss.; GALLONE, *Il danno alla persona e alle cose nell'assicurazione per la r.c.a.*, I, Torino, 2005; GAMBARO, *Le clausole vessatorie tra impresa e consumatore: un viaggio nella Western Legal Tradition*, in *Trasparenza e legittimità delle condizioni generali di contratto*, a cura di MARINI-STOLFI, Napoli, 1992, p. 33 ss.; GAMBINO, *L'assicurazione nella teoria dei contratti aleatori*, Milano, 1964; GAMBINO, *La neutralizzazione dei rischi nella struttura e nella funzione giuridica unitaria del contratto di assicurazione*, in *Riv. dir. comm.*, 1985, II, p. 209 ss.; GAZZARA, *L'assicurazione di responsabilità civile professionale*, Napoli, 2016; GORGONI, *Delimitazione del rischio a favore dell'assicuratore e approcci giurisprudenziali al controllo del contratto*, in *Resp. civ. e prev.*, 2012, p. 359 ss.; LA TORRE, *Azione diretta e assicurazione*, in *Assicurazioni*, 1971, I, p. 526 ss.; LANDINI, "Oggetto oscuro" e tutela del consumatore, in *Nuova giur. comm.*, 2015, p. 886 ss.; LANDINI, *Equilibrio economico del contratto e interpretazione*, nota a Cass. 30.4.2010, n. 10596, in *Danno e resp.*, 2011, p. 515 ss.; MARIOTTI-SERPETTI, *Le clausole vessatorie nei contratti di assicurazione*, Milano, 2011; MINERVINI, *I contratti dei consumatori*, in *Tratt. Roppo*, IV, *Rimedi*, 1, a cura di GENTILI, Milano, 2006, p. 483 ss.; NITTI, commento *sub artt.* 183-187, in *Codice delle assicurazioni private*, a cura di CANDIAN A.-CARRIERO, Napoli, 2014, p. 808 ss.; PEDRAZZI, *Clausole limitative di responsabilità ed oggetto del contratto: due recenti pronunce della cassazione in materia assicurativa*, in *Danno e resp.*, 1999, p. 642 ss.; PERUGINI, *Le pratiche commerciali scorrette*, in *Diritto dei consumi*, a cura di ROSSI CARLEO, Torino, 2015, p. 161 ss.; PONGELLI, *Il risarcimento diretto nel codice delle assicurazioni*, Milano, 2011; RICCIUTO, *Note in tema di clausole abusive e rischio assicurato*, in *Europa dir. priv.*, 1998, p. 51 ss.; RIVA, *Limitazioni della responsabilità e definizione dell'oggetto: due modi per un sindacato giudiziale sull'equilibrio del contratto di assicurazione*, in *Assicurazioni*, 2014, p. 581 ss.; RIZZO, *Le clausole abusive nell'esperienza tedesca, francese, italiana e nella prospettiva comunitaria*, Napoli, 1994; RIZZO, *Trasparenza e «contratti del consumatore» (la novella al codice civile)*, Napoli, 1997; ROPPO, *Regolazione del mercato e interessi di riferimento: dalla protezione del consumatore alla protezione del cliente?*, in *Riv. dir. privato*, 2010, p. 19 ss.; ROSSETTI, *Delimitazione del rischio assicurato e causa del contratto*, nota a Cass., sez. III, 7.4.2010, n. 8235, in *Giust. civ.*, 2011, p. 200 ss.; ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni*, I, Padova, 2011; ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni*, III, Padova, 2013; ROSSI CARLEO, *Dalla comunicazione commerciale alle pratiche commerciali sleali*, in *Le pratiche commerciali sleali, Direttiva comunitaria e ordinamento italiano*, a cura di MINERVINI-ROSSI CARLEO, Milano, 2007; SANTORO, *Clausola limitativa dell'oggetto del contratto di assicurazione. Nota a*

*Trib. Venezia 24.5.2004*, in *Danno e resp.*, 2005, p. 561 ss.; VECCHI, *L'azione diretta*, Padova, 1990; VOLPE PUTZOLU, *Clausole vessatorie e rischio assicurativo*, in *Dir. ed econ. assicuraz.*, 1997, p. 773 ss.; VOLPE PUTZOLU, *Contratto di assicurazione e clausole abusive*, in *Diritto privato*, diretto da FURGIUELE, II, *Condizioni generali e clausole vessatorie*, Padova, 1996, p. 511 ss.

**SOMMARIO:** 1. Introduzione – 2. Gli effetti nei rapporti tra impresa di assicurazione e terzo danneggiato – 3. Gli effetti nei rapporti interni tra impresa di assicurazione e assicurato. La valutazione della vessatorietà delle clausole – 4. Profili di trasparenza.

### 1. Introduzione

Nell'assicurazione della responsabilità civile automobilistica, il rischio coperto non differisce, in termini concettuali, da quello previsto nell'assicurazione della responsabilità civile in generale, ovvero l'eventualità che l'assicurato, in relazione al fatto illecito dannoso commesso nei confronti di terzi, sia destinatario delle richieste risarcitorie dei soggetti danneggiati. Nella r.c. auto, tuttavia, la responsabilità oggetto della garanzia è solamente quella delineata dalla norma di cui all'art. 2054 c.c., ovvero quella derivante dalla circolazione di veicoli, e richiamata all'art. 122 c.a.p. in cui è disciplinato l'obbligo di assicurazione per i veicoli a motore. Tale tipologia di polizze prevede che i soggetti assicurati siano il proprietario del veicolo (al quale per legge sono assimilati l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, l'utilizzatore in *leasing*) e il conducente, ovvero i soggetti in capo ai quali la norma di cui all'art. 2054 c.c. configura una responsabilità solidale nei confronti del danneggiato.

Le particolari caratteristiche proprie dell'assicurazione portano a considerare questa come un'operazione fondata sulla realizzazione di un piano di distribuzione dei rischi ispirato ad una logica mutualistica, non limitata al singolo rapporto contrattuale tra assicurato e impresa, in cui l'interesse generale del mercato viene spesso anteposto a quello individuale<sup>1</sup>. Tale

---

<sup>1</sup> Sul punto, cfr. VOLPE PUTZOLU, *Clausole vessatorie e rischio assicurativo*, in *Dir. ed econ. assicuraz.*, 1997, p. 773 ss., la quale afferma che è da considerarsi superata la tesi che riduce l'assicurazione ad un contratto di scambio, benché aleatorio, tra una prestazione certa (premio) ed una controprestazione eventuale (indennizzo), ritenendo, invece, che «il servizio oggetto dell'assicurazione non è realizzabile in una visione atomistica del contratto, ma soltanto mediante una operazione che si traduce in un collegamento tra tutti i contratti di assicurazione che coprono rischi omogenei». Nello

logica corrisponde all'esigenza della comunione tecnica dei rischi che si traduce nella predeterminazione, da parte dell'impresa di assicurazione, sia dell'importo dei premi che delle condizioni generali e particolari di assicurazione, elaborando il tutto con metodologie statistico-attuariali che consentano all'impresa di assumere i rischi e di fare fronte ai propri obblighi contrattuali<sup>2</sup>. Simili caratteristiche hanno tradizionalmente comportato che il contratto di assicurazione fosse particolarmente idoneo ad adottare condizioni generali di contratto uniformi, senza che possano però essere giustificati comportamenti o prassi delle imprese di assicurazione che siano vessatori o contrari ai principi di buona fede nei rapporti con gli assicurati<sup>3</sup>. Infatti, proprio attraverso l'utilizzo di clausole abusive, le imprese potrebbero perseguire lo scopo di "esternalizzare" in parte i costi facendoli ricadere illecitamente sui clienti, avvalendosi del relativo beneficio economico (o almeno di parte di questo) per attuare riduzioni sui premi applicati, con conseguente vantaggio in termini concorrenziali ed effetti distorsivi sul mercato assicurativo<sup>4</sup>.

L'inoperatività della copertura assicurativa, al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, deriva principalmente da clausole inserite nel contratto volte a delimitare il rischio sotto il profilo causale, spaziale o temporale<sup>5</sup>. Nel regolamento contrattuale, infatti, si combinano solitamente tre tipologie di clausole riguardanti l'oggetto: la prima, volta a determinare l'oggetto dell'assicurazione in maniera molto ampia e generalista; la

---

stesso senso si era già pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza 5.2.1975, n. 18, in *Giur. cost.*, 1975, I, p. 79 ss., evidenziando che nel contratto di assicurazione «l'equilibrio tecnico ed economico non si realizza nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, ma fra l'insieme dei rischi assunti dall'assicuratore [...] e l'insieme dei premi dovuti dagli assicurati». In senso conforme, in dottrina, RICCIUTO, *Note in tema di clausole abusive e rischio assicurato*, in *Europa dir. priv.*, 1998, p. 51 ss.; CORRIAS, *Dissesto dell'assicuratore e tutela contrattuale dell'assicurato. Contributo allo studio del rapporto di garanzia*, Milano, 2001, p. 198 ss.

<sup>2</sup> Cfr., principalmente, GAMBINO, *L'assicurazione nella teoria dei contratti aleatori*, Milano, 1964, p. 378 ss.; ID., *La neutralizzazione dei rischi nella struttura e nella funzione giuridica unitaria del contratto di assicurazione*, in *Riv. dir. comm.*, 1985, II, p. 209 ss.; FANELLI, *Le assicurazioni*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, XXXVI, I, Milano, 1973, p. 28 ss.

<sup>3</sup> Così, BIN, *Informazione e contratto di assicurazione*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1993, p. 732 ss.; ID., *Condizioni generali di contratto e rapporti assicurativi*, in *Giur. comm.*, 1994, I, p. 798 ss.

<sup>4</sup> Cfr., per tutti, GAMBARO, *Le clausole vessatorie tra impresa e consumatore: un viaggio nella Western Legal Tradition*, in *Trasparenza e legittimità delle condizioni generali di contratto*, a cura di MARINI-STOLFI, Napoli, 1992, p. 33 ss.

<sup>5</sup> Per un'ampia disamina sull'argomento, cfr. ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni*, III, Padova, 2013, p. 273 ss.

seconda, che ha la funzione di escludere dalla copertura assicurativa una serie di danni, sulla base della loro natura o per le modalità che li hanno causati; una terza, che include nuovamente nella copertura una parte dei rischi precedentemente esclusi, prevedendo l'eventuale pagamento di un sovrappremio<sup>6</sup>.

Nel contratto r.c. auto, in particolare, vengono individuate frequentemente nella prassi alcune clausole di esclusione della garanzia assicurativa, in funzione di particolari condizioni soggettive del conducente. Tra queste, si richiamano a titolo esemplificativo le clausole che escludono la risarcibilità del sinistro nelle ipotesi in cui il conducente non sia abilitato alla guida; nel caso in cui siano violate prescrizioni alle quali è subordinata l'abilitazione alla guida (guida con obbligo di occhiali o lenti); nell'ipotesi di guida in stato di ebbrezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti; nel caso di violazione delle norme sul trasporto di persone (per quanto riguarda il danno da risarcire a queste ultime); nelle ipotesi in cui sia prevista la guida esclusiva di un conducente predefinito (proprietario del veicolo) o con determinate qualifiche (non inferiore a 25 anni) e il veicolo sia stato condotto da altri. Clausole di questo tipo non sono qualificabili come delimitazioni causali del rischio, ma come vere e proprie ipotesi di esclusione del rischio stesso e di conseguente inoperatività della garanzia assicurativa, in quanto il sinistro accaduto nelle fattispecie sopra previste non sarebbe in ogni caso risarcibile dall'assicurazione, indipendentemente dall'influenza o dal rilievo che la violazione richiamata nella singola clausola abbia potuto avere nella causazione e nella dinamica del sinistro<sup>7</sup>.

In presenza di tale tipologia di clausole, è necessario esaminare quali siano le conseguenze giuridiche sia in relazione ai rapporti con i terzi danneggiati, sia con riferimento al rapporto tra impresa e assicurato. Nell'ambito di quest'ultimo rapporto rileva in particolare sia la valutazione circa la natura vessatoria o meno delle clausole per determinarne la loro eventuale inefficacia o nullità, sia l'osservanza da parte

---

<sup>6</sup> Cfr. BIN, *Condizioni generali di contratto e rapporti assicurativi*, cit., p. 804 s.; SANTORO, *Clausola limitativa dell'oggetto del contratto di assicurazione. Nota a Trib. Venezia 24.5.2004*, in *Danno e resp.*, 2005, p. 561; GORGONI, *Delimitazione del rischio a favore dell'assicuratore e approcci giurisprudenziali al controllo del contratto*, in *Resp. civ. e prev.*, 2012, p. 369.

<sup>7</sup> Ad esempio, non è coperto dall'assicurazione il sinistro causato dal conducente in stato di ebbrezza, anche se l'alterazione di costui dovuta all'alcool non abbia influito minimamente a determinare il sinistro, che, per la sua dinamica, si sarebbe comunque verificato.

dell'assicuratore degli obblighi previsti in applicazione del principio generale di trasparenza.

## 2. Gli effetti nei rapporti tra impresa di assicurazione e terzo danneggiato

Tra le ipotesi di esclusione o delimitazione del rischio previste dalla legge e quelle di natura convenzionale, la differenza più rilevante attiene al profilo dell'opponibilità ai terzi danneggiati. Le prime, come ad esempio l'inefficacia della copertura per i danni non derivanti dalla circolazione stradale del veicolo<sup>8</sup>, legittimano l'impresa di assicurazione non solo a non tenere indenne il proprio assicurato, ma anche a rifiutare la richiesta risarcitoria proveniente direttamente dal danneggiato, potendo opporre a quest'ultimo tali ipotesi di esclusione del rischio assicurato. Le seconde, ovvero le condizioni di inoperatività previste dal contratto, invece, sono inopponibili al terzo danneggiato e possono solo consentire l'azione di rivalsa dell'impresa di assicurazione nei confronti dell'assicurato<sup>9</sup>.

L'inopponibilità al danneggiato delle clausole contrattuali che limitano l'operatività della copertura assicurativa era già stata prevista dal legislatore del 1969 con l'introduzione dell'azione diretta<sup>10</sup>, la cui disciplina giuridica è poi rifluita senza modifiche nel codice delle assicurazioni private del 2005, all'art. 144. Tale norma conferisce al danneggiato il potere di agire direttamente per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore del danneggiante civilmente responsabile dell'illecito, senza che possano essere opposte al danneggiato le eccezioni derivanti dal contratto di assicurazione, né le clausole in esso contenute che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno provocato<sup>11</sup>.

<sup>8</sup> Dal combinato disposto delle norme di cui agli artt. 122 c.a.p. e 2054 c.c. risulta, infatti, che l'assicurazione r.c. auto debba garantire i sinistri derivanti dalla circolazione stradale, con la conseguenza che si ritiene esclusa ogni responsabilità che non trovi titolo nella circolazione del veicolo, come ad esempio la responsabilità derivante dalla custodia del veicolo (*ex art. 2051 c.c.*) o quella che derivi dall'esercizio di attività pericolose (*ex art. 2050 c.c.*) svolte utilizzando il veicolo, senza però comportare la circolazione di quest'ultimo. Sul punto, cfr. GALLONE, *Il danno alla persona e alle cose nell'assicurazione per la r.c.a.*, I, Torino, 2005, p. 127 ss.; ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni*, III, cit., p. 151 s.

<sup>9</sup> Cfr. SANTORO, *Clausola limitativa dell'oggetto del contratto di assicurazione*, cit., p. 561.

<sup>10</sup> V. art. 18, L. 24.12.1969, n. 990.

<sup>11</sup> Per la distinzione tra il rapporto interno, che vede coinvolti assicurato e assicuratore ed è regolato dal contratto, ed il rapporto esterno nei confronti del terzo

L'impresa di assicurazione, tuttavia, benché non possa rifiutarsi di risarcire il danneggiato entro i limiti del massimale, può in ogni caso esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del proprio assicurato nella misura in cui avrebbe potuto rifiutare o ridurre la propria prestazione verso costui secondo gli accordi previsti nel contratto<sup>12</sup>.

Un'ipotesi che merita approfondimento nell'esaminare il rapporto tra assicurazione e terzo danneggiato è quella in cui il danneggiato sia allo stesso tempo anche il proprietario del veicolo, quindi soggetto assicurato. In particolare, rileva la fattispecie in cui il proprietario sia trasportato sul proprio veicolo e rimanga danneggiato in conseguenza di un sinistro la cui responsabilità è imputabile al conducente del mezzo sul quale viaggiava. La norma di cui all'art. 2054, comma 3, c.c., come noto, prevede la responsabilità solidale del proprietario e del conducente del veicolo a motore per i danni causati da quest'ultimo; pertanto, nel caso in esame, il passeggero sarebbe da un lato creditore del risarcimento in quanto danneggiato, ma allo stesso tempo anche responsabile del sinistro in quanto proprietario e, quindi, debitore di se stesso per il danno alla persona subito. È stato sostenuto dalla giurisprudenza che, nella specie, deve trovare applicazione la disciplina giuridica dell'estinzione delle obbligazioni per confusione, ai sensi dell'art. 1253 c.c.<sup>13</sup>. Sebbene tale problematica non

---

danneggiato, il cui diritto verso l'assicurazione presenta elementi di autonomia rispetto al contratto, v. LA TORRE, *Azione diretta e assicurazione*, in *Assicurazioni*, 1971, I, p. 526 ss.; FRANZONI, *Il terzo danneggiato nell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile*, Padova, 1986, p. 45 ss.

<sup>12</sup> Cfr., sul tema, FAVARA, *Ancora sull'azione diretta del terzo danneggiato verso l'assicuratore della responsabilità civile*, in *Studi in onore di Antigono Donati*, vol. II, Roma, 1970, p. 251 ss.; CARBONI, *Appunti in tema di azione diretta del danneggiato verso l'assicuratore del veicolo condotto dal danneggiante*, in *Assicurazioni*, 1972, I, p. 499 ss.; FRANZONI, *L'azione diretta, l'azione aquiliana ed il diritto di rivalsa nell'assicurazione dei veicoli a motore*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1984, p. 1039 ss.; VECCHI, *L'azione diretta*, Padova, 1990. Per una ricostruzione della *ratio* dell'azione diretta e dell'evoluzione normativa che ha portato, successivamente, all'emanazione della procedura di risarcimento diretto ex art. 149 c.a.p., sia consentito rinviare a PONGELLI, *Il risarcimento diretto nel codice delle assicurazioni*, Milano, 2011, p. 5 ss.

<sup>13</sup> Cfr., in particolare, Cass., sez. III, 18.1.2006, n. 834, in *Arch. giur. circolaz.*, 2006, p. 838, ove si afferma che la previsione normativa volta a riconoscere l'operatività della copertura assicurativa r.c. auto nei confronti di tutti i soggetti trasportati non consentirebbe di escludere la portata applicativa dell'art. 2054, comma 3, c.c., qualora ne ricorrano i presupposti. In particolare, nel caso di specie, la S.C. riduceva il risarcimento spettante al proprietario del veicolo, il quale era trasportato al momento del sinistro, in considerazione del concorso di colpa attribuito al conducente nella causazione del sinistro. Cfr. anche Cass., sez. III, 4.2.2005, n. 2283, in *Arch. giur. circolaz.*, 2005, p. 964;

rientri nel tema oggetto della presente trattazione, ci si limita ad osservare che la soluzione della confusione non è del tutto e sempre condivisibile, in quanto non tiene in considerazione la figura del conducente del veicolo, la cui responsabilità è comunque oggetto di copertura assicurativa e, inoltre, non tiene conto della norma di cui all'art. 129, comma 2, c.a.p., la quale prevede che il proprietario del veicolo (ed i soggetti ad esso assimilati) sia escluso dal diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione e non considerato terzo, soltanto per quanto riguarda i danni alle cose, non ravvisandosi alcuna limitazione per i danni alla persona, che sono di conseguenza risarcibili anche nei confronti del proprietario.

Sul tema della sovrapposizione delle figure di danneggiato e di assicurato, con espresso riferimento alle clausole di esclusione del rischio, si richiama la problematica giuridica sottoposta all'attenzione della Suprema Corte, relativamente al caso nel quale il proprietario del veicolo, dopo aver affidato la guida della vettura ad altro conducente privo di patente (perché sospesa) e in stato d'ebbrezza, è deceduto a seguito del sinistro causato dalla responsabilità esclusiva del conducente stesso<sup>14</sup>. Nella fattispecie, il contratto di assicurazione prevedeva le clausole di esclusione della copertura nelle ipotesi sia di guida in stato d'ebbrezza che di conducente non abilitato alla guida, riconoscendo quindi all'assicuratore il diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato. Oggetto della decisione era l'eventuale diritto al risarcimento del danno spettante ai congiunti del danneggiato defunto, a titolo di danno non patrimoniale da perdita del familiare.

I profili da analizzare sono molteplici. Innanzitutto, si rileva la particolarità della circostanza in cui il soggetto danneggiato, nonché defunto, era allo stesso tempo il proprietario dell'auto, l'assicurato e il terzo trasportato. Come precedentemente indicato, il proprietario trasportato non avrebbe diritto al risarcimento in qualità di danneggiato, poiché sarebbe allo stesso tempo anche responsabile del sinistro ai sensi di quanto previsto all'art. 2054, comma 3, c.c. Pertanto, il diritto ad ottenere il risarcimento non potrebbe essere fatto valere, in linea teorica, nemmeno dai propri eredi. Tuttavia, come indicato nella sentenza e confermato dalla costante giurisprudenza in materia, gli eredi del danneggiato (in quanto anche congiunti a loro volta danneggiati) agiscono per ottenere un risarcimento

---

Cass., sez. III, 9.11.2000, n. 14575, in *Danno e resp.*, 2001, p. 717 ss. In dottrina, v. l'ampia ricostruzione, con riferimenti anche agli orientamenti forniti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, svolta da ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni*, III, cit., p. 257 ss.

<sup>14</sup> V. Cass., sez. III, 27.8.2014, n. 18308, in *Foro it.*, 2014, I, c. 3136.

che spetterebbe loro “*iure proprio*” e non “*iure successionis*”, ovvero fanno valere un diritto proprio, non un diritto sorto in capo al defunto che ad essi si trasmetterebbe per successione<sup>15</sup>. I congiunti del defunto assicurato, pertanto, hanno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da essi subito, trattandosi di danno alla persona direttamente sofferto dagli stessi, indipendentemente dalla circostanza, non contestata, che all'assicurato-proprietario non sarebbe spettato alcun risarcimento.

Il ragionamento espresso non subisce alterazioni per il fatto che il contratto di assicurazione escludeva espressamente la copertura assicurativa nel caso di guida senza patente o in stato di ebbrezza, ipotesi entrambe verificatesi nella fattispecie in esame. Infatti, come si è in precedenza evidenziato, tali clausole costituiscono delle eccezioni derivanti dal contratto che, ai sensi della norma di cui all'art. 144, comma 2, c.a.p., risultano inopponibili da parte dell'assicurazione ai danneggiati che agiscono nei confronti di questa con l'azione diretta per il risarcimento del danno. Considerato, quindi, il diritto al risarcimento vantato dai congiunti della vittima come un diritto autonomo rispetto a quello dell'assicurato nei confronti dell'impresa di assicurazione, tali soggetti sono qualificabili come terzi danneggiati, ai quali non potrebbero essere opposte le clausole di inoperatività della garanzia contrattualmente previste.

Non si può però trascurare il diritto alla rivalsa che tali clausole attribuiscono all'impresa di assicurazione nei confronti dell'assicurato, ovvero il potere di agire nei confronti di quest'ultimo per la restituzione di quanto l'impresa ha corrisposto ai terzi danneggiati a titolo di risarcimento. Nell'ipotesi esaminata, essendo l'assicurato deceduto per effetto del sinistro, la rivalsa dell'assicuratore potrà essere esercitata nei confronti degli eredi dell'assicurato, con la conseguenza che i congiunti, qualora anche eredi, saranno tenuti a restituire, proporzionalmente alla propria quota ereditaria, il risarcimento percepito dall'assicurazione a titolo di soggetti danneggiati. Non potrebbe rilevarsi in tale situazione l'ipotesi

---

<sup>15</sup> Cfr., sul tema, Cass., sez. III, 31.1.2008, n. 2379, in *Arch. giur. circolaz.*, 2008, p. 644; Cass., sez. III, 2.2.2010, n. 2362, in *Nuova giur. comm.*, 2010, I, p. 849 ss., con nota di SABBATELLI, *Terzo trasportato e risarcimento del danno morale agli eredi: le evoluzioni normative*. Tali sentenze, nonché la dottrina da ultimo citata, nel ripercorrere l'evoluzione della concezione di soggetto terzo nella disciplina dell'assicurazione r.c. auto, sia alla luce delle modifiche legislative che dell'interpretazione fornita dalla Corte costituzionale (sent. 2.5.1991, n. 188) e suggerita dai principi di diritto comunitario (direttiva n. 84/5/CEE), concordano nel riconoscere ai prossimi congiunti della vittima di un sinistro un proprio diritto al risarcimento del danno morale, diverso dalla possibilità di far valere il diritto sorto in capo al defunto, cui siano succeduti a seguito della morte di questo.

di estinzione dell'obbligazione per confusione *ex art. 1253 c.c.* precedentemente richiamata, in quanto l'obbligazione debitoria in capo agli eredi sorgerebbe solo successivamente all'avvenuto adempimento da parte dell'assicurazione dell'obbligazione nella quale i congiunti-eredi del danneggiato sono soggetti creditori, ovvero successivamente al pagamento del risarcimento del danno, nonché a seguito dell'esercizio del diritto di rivalsa da parte dell'assicuratore.

### **3. Gli effetti nei rapporti interni tra impresa di assicurazione e assicurato. La valutazione della vessatorietà delle clausole**

Nell'esaminare le conseguenze prodotte dalle clausole di esclusione del rischio nel rapporto interno alle parti contrattuali, ovvero impresa di assicurazione e soggetto assicurato, oltre al diritto alla rivalsa dell'assicuratore precedentemente menzionato, è necessario analizzare se tali clausole siano sempre valide e produttive di effetti, ovvero siano da ritenersi vessatorie e, quindi, soggette all'applicazione della relativa disciplina giuridica.

Innanzitutto, bisogna rilevare che, al pari di quanto avviene in ambito bancario e finanziario, le fonti del diritto in materia di clausole vessatorie nel settore delle assicurazioni sono molteplici. Nonostante l'emanazione del codice delle assicurazioni private, la disciplina giuridica relativa al contratto di assicurazione continua ad essere contenuta nel codice civile, al quale la norma di raccordo di cui all'art. 165 c.a.p. fa espresso riferimento<sup>16</sup>. Oltre alla disciplina specifica sul contratto di assicurazione (artt. 1882 ss. c.c.), a questo saranno applicabili anche le norme sul contratto in generale (artt. 1321 ss. c.c.), comprese quelle sulle condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte da uno dei contraenti (art. 1341 c.c.). Inoltre, la disciplina del contratto di assicurazione va coordinata con quella relativa ai contratti con il consumatore prevista nel codice del consumo, applicabile nelle ipotesi nelle quali la figura dell'assicurato coincide con quella di consumatore, nonché con tutta la normativa secondaria, costituita principalmente dai regolamenti emanati dall'Autorità di vigilanza del settore assicurativo (IVASS) cui il codice delle assicurazioni rinvia espressamente.

---

<sup>16</sup> Cfr., per la completa ricostruzione del dibattito scaturito in fase di emanazione del codice delle assicurazioni private, CORRIAS, *La disciplina del contratto di assicurazione tra codice civile, codice delle assicurazioni e codice del consumo*, in *Resp. civ. e prev.*, 2007, p. 1749 ss.

Una simile frammentazione delle fonti del diritto dalle quali rilevare la disciplina in materia di clausole vessatorie applicabile al contratto di assicurazione di certo non facilita il compito dell'interprete, considerato che sono, quindi, tre i codici a cui far riferimento per individuare correttamente le norme da applicare<sup>17</sup>.

L'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 1341 c.c. ha tradizionalmente incontrato terreno fertile proprio nell'ambito dei contratti di assicurazione, considerato l'elevato livello di "standardizzazione" contrattuale e la costante presenza di condizioni generali di contratto, nello specifico denominate condizioni generali di assicurazione<sup>18</sup>.

Nel limitare per ora l'analisi alla disciplina codicistica, prescindendo quindi dalla normativa di settore del codice del consumo riservata soltanto al "consumatore"<sup>19</sup>, che sarà esaminata in seguito, si osserva come dottrina e giurisprudenza abbiano lungamente riflettuto se le clausole che limitano l'operatività della garanzia assicurativa e incidono, quindi, sull'*an* o sul *quantum* del risarcimento siano vessatorie *ex art.* 1341, comma 2, c.c. e, per la loro efficacia, sia necessaria la specifica approvazione per iscritto da parte dell'assicurato. L'indirizzo che si è affermato, unanimemente condiviso, è che non siano da ritenere abusive le clausole che delimitano il rischio assicurato, ovvero quelle che, per esempio, stabiliscano quali siano i rischi esclusi dalla copertura assicurativa o individuino determinate modalità di accadimento del sinistro per l'indennizzabilità dello stesso, anche con riferimento a tempi, luoghi e cause relative al sinistro. Clausole così predisposte circoscrivono e delineano la tipologia di eventi compresi nella copertura assicurativa, pertanto hanno la funzione di individuare l'oggetto del contratto, specificando il rischio garantito. Al contrario, hanno natura vessatoria le clausole che limitano la responsabilità dell'assicuratore, riducendo le conseguenze relative al colpevole inadempimento del contratto o escludendo del tutto il rischio garantito<sup>20</sup>.

---

<sup>17</sup> Cfr. CANDIAN A., *Contratto di assicurazione e clausole vessatorie*, in *Le clausole vessatorie a vent'anni dalla direttiva CEE 93/13*, a cura di BELLELLI-MEZZASOMA-RIZZO, Napoli, 2013, p. 79 ss., la quale rileva «il fallimento del disegno del legislatore di produrre codici di settore che siano omnicomprensivi e che, quindi, semplifichino la ricerca delle fonti».

<sup>18</sup> Cfr. BIN, *Condizioni generali di contratto e rapporti assicurativi*, cit., p. 798; CANDIAN A., *Contratto di assicurazione e clausole vessatorie*, cit., p. 80 s.

<sup>19</sup> Ai sensi della definizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), cod. cons., si intende per consumatore «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta».

<sup>20</sup> Nell'ampia giurisprudenza in materia, cfr. Cass. 18.2.1967, n. 405, in *Resp. civ. e prev.*, 1968, p. 183 ss.; Cass. 11.4.1975, n. 1374, in *Assicurazioni*, 1976, II, p. 57 ss.; Cass.

Una clausola volta a delimitare il rischio oggetto di copertura assicurativa, definendo in astratto la natura e le caratteristiche dell'evento al quale si collega la prestazione dell'assicuratore, riveste un'importanza determinante in qualsiasi contratto assicurativo, andando ad identificare l'oggetto stesso del contratto, ovvero l'estensione del rischio assunto dall'assicuratore, al quale è strettamente collegato il diritto al risarcimento dell'assicurato, nonché l'importo del premio che quest'ultimo deve corrispondere<sup>21</sup>.

Diversamente, le clausole limitative della responsabilità esonerano in tutto o in parte il predisponente, quindi l'assicuratore, dalle conseguenze dell'inadempimento, senza svolgere la funzione di individuare o delimitare l'oggetto del contratto, ovvero il rischio assunto dall'impresa<sup>22</sup>. Tali clausole, considerata la loro natura vessatoria *ex art. 1341 c.c.*, necessitano

---

4.7.1975, n. 2599, in *Assicurazioni*, 1976, II, p. 144 ss.; Cass. 28.6.1978, n. 3217, in *Rep. Foro it.*, 1978, *Assicurazione (contratto)*, n. 93; Cass. 27.11.1979, n. 6202, in *Arch. civ.*, 1980, p. 690 ss.; Cass. 22.4.1982, n. 2477, in *Rep. Foro it.*, 1982, *Assicurazione (contratto)*, n. 74; Cass. 1.4.1982, n. 2003, in *Assicurazioni*, 1982, II, p. 233 ss.; Cass. 9.3.2005, n. 5158, in *Rep. Foro it.*, 2005, *Assicurazione (contratto)*, n. 90.

In dottrina, *ex multis*, cfr. RIVA, *Limitazioni della responsabilità e definizione dell'oggetto: due modi per un sindacato giudiziale sull'equilibrio del contratto di assicurazione*, in *Assicurazioni*, 2014, p. 581 ss.; ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni*, I, Padova, 2011, p. 1057 ss.; DI MAJO, *Clausole vessatorie e rischi assicurati: un difficile confine*, in *Corriere giur.*, 2001, p. 386 ss.; BIANCA C.M., *Diritto civile*, 3, *Il contratto*, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 2000, p. 355 s.; PEDRAZZI, *Clausole limitative di responsabilità ed oggetto del contratto: due recenti pronunce della cassazione in materia assicurativa*, in *Danno e resp.*, 1999, p. 642 ss.; BIN, *Condizioni generali di contratto e rapporti assicurativi*, cit., p. 798 ss.

<sup>21</sup> In questo senso, ROSSETTI, *Delimitazione del rischio assicurato e causa del contratto*, nota a Cass., sez. III, 7.4.2010, n. 8235, in *Giust. civ.*, 2011, p. 200 ss. V. anche Fusco, *Clausole limitative della responsabilità e clausole delimitative del rischio assicurato: qualificazione ed interpretazione*, nota a Cass., sez. III, 7.11.2003, n. 16719, in *Dir. ed econ. assicuraz.*, 2004, p. 806 ss.

<sup>22</sup> In questo senso, MARIOTTI-SERPETTI, *Le clausole vessatorie nei contratti di assicurazione*, Milano, 2011, p. 167 ss.; ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni*, cit., p. 783 ss., il quale afferma che, nei contratti di assicurazione, le clausole limitatrici di responsabilità sono quelle volte ad incidere sugli elementi costitutivi della responsabilità negoziale e hanno l'effetto «di escludere che il predisponente possa essere chiamato a rispondere di fatti od atti che secondo i principi generali potrebbero fare sorgere una sua responsabilità per inadempimento». V. anche DEL RE, *Assicurazione della responsabilità civile e ampiezza delle esclusioni convenzionali del rischio assicurato: nullità della clausola ex art. 1229 c.c.?*, in *Resp. civ. e prev.*, 2010, p. 1266, il quale definisce clausola di limitazione della responsabilità quella «previsione che restringe un'obbligazione già determinata con più ampia estensione dal contratto o dalla legge, incidendo su un obbligo già insorto e in relazione ad eventi estranei alla conformazione legale o convenzionale del rischio assicurato».

di una specifica approvazione per iscritto, con la precisazione che possono incidere solamente su limitazioni della responsabilità per colpa lieve e non devono porsi in contrasto con l'ordine pubblico. Infatti, si osserva che, ai sensi della norma di cui all'art. 1229 c.c., le clausole di esonero della responsabilità per dolo o colpa grave, nonché quelle contrarie all'ordine pubblico, sarebbero in ogni caso nulle, a prescindere dalla loro specifica approvazione<sup>23</sup>.

Parimenti, dovrebbero considerarsi nulle le clausole di delimitazione del rischio o di limitazione della responsabilità tali da ridurre o escludere il rischio garantito in misura talmente rilevante da renderlo addirittura inesistente, poiché andrebbero ad incidere negativamente sulla stessa causa del contratto di assicurazione e determinerebbero la nullità del contratto ex art. 1895 c.c.<sup>24</sup>.

Nelle ipotesi di contratto di assicurazione concluso da un consumatore<sup>25</sup>, come noto, trovano applicazione le norme previste agli artt. 33 ss. cod.

---

<sup>23</sup> Cfr. BIANCA C.M., *Diritto civile, 3, Il contratto*, cit., p. 355. V. anche BERTINO, *Clausole di esonero da responsabilità e contratti d'assicurazione nella giurisprudenza dell'ultimo decennio*, in *Resp. civ. e prev.*, 2008, p. 536 ss.

<sup>24</sup> Cfr. Cass., sez. III, 7.4.2010, n. 8235, in *Giust. civ.*, 2011, p. 199 s. e, in particolare, la relativa nota di ROSSETTI, *Delimitazione del rischio assicurato e causa del contratto*, cit., p. 201; DEL RE, *Assicurazione della responsabilità civile e ampiezza delle esclusioni convenzionali del rischio assicurato: nullità della clausola ex art. 1229 c.c.?*, cit., p. 1271; DELOGU, *Le modificazioni convenzionali della responsabilità civile*, Padova, 2000, p. 214 ss. In riferimento all'ipotesi di nullità dell'intero contratto per inesistenza del rischio dovuta all'eccessiva delimitazione dello stesso, cfr. RIVA, *Limitazioni della responsabilità e definizione dell'oggetto*, cit., p. 583 s.

<sup>25</sup> Per una critica alla limitazione della tutela prevista dal codice del consumo ai soli "consumatori", cfr. il recentissimo contributo di GAZZARA, *L'assicurazione di responsabilità civile professionale*, Napoli, 2016, p. 138 ss. L'a. rileva correttamente che il problema non deve esaurirsi nell'asimmetria informativa, ma riguarda la diversa forza contrattuale delle parti, nello specifico con riferimento a contratti unilateralmente predisposti. La disparità di trattamento nei confronti di contraenti deboli pur se non consumatori risulterebbe «ingiustificabile», prospettando questioni di legittimità costituzionale. Nello stesso senso, precedentemente, ROPPO, *Regolazione del mercato e interessi di riferimento: dalla protezione del consumatore alla protezione del cliente?*, in *Riv. dir. privato*, 2010, p. 19 ss., il quale aveva sollevato l'esigenza di proteggere la «parte strutturalmente dipendente». Nell'ambito del processo evolutivo che interessa la qualifica di consumatore si segnala l'apertura, rispetto ad una concezione rigida, operata recentemente dalla Corte di Giustizia europea che accoglie una nozione oggettiva e funzionale di consumatore, relativa alla posizione assunta dalla persona nello specifico contratto e alle finalità perseguite, sul fondamento che il sistema di tutela introdotto dalla direttiva 93/13 tiene conto della situazione di inferiorità in cui il consumatore versa rispetto al professionista con riguardo sia al potere di trattativa, sia al livello di informazione.

cons., con la conseguenza della nullità delle clausole ritenute vessatorie, indipendentemente dalla loro specifica approvazione da parte del consumatore. Quindi, clausole limitative della responsabilità dell'assicuratore, per la loro natura vessatoria, sono colpite dalla nullità di protezione (art. 36 cod. cons.) se inserite in un contratto concluso con un consumatore, salva l'ipotesi in cui siano state oggetto di trattativa individuale (art. 34, comma 4, cod. cons.).

Con riguardo alle clausole di delimitazione del rischio, invece, la valutazione di vessatorietà è espressamente esclusa ai sensi della norma di cui all'art. 34, comma 2, cod. cons., poiché queste attengono alla determinazione dell'oggetto del contratto. Nonostante la norma da ultimo richiamata, inoltre, disponga che la valutazione di vessatorietà di una clausola non riguarda l'adeguatezza del corrispettivo di beni e servizi (dovendo riferirsi esclusivamente, *ex art. 33 cod. cons.*, allo squilibrio giuridico dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto), la disciplina consumeristica comunitaria ha inteso attribuire una qualche rilevanza al corrispettivo, ovvero al premio, con specifico riguardo ai contratti di assicurazione. Il riferimento è al diciannovesimo Considerando della direttiva CEE 93/13, ove è previsto che «la valutazione del carattere abusivo non deve vertere su clausole che illustrano l'oggetto principale del contratto o il rapporto qualità/prezzo della fornitura o della prestazione; che, nella valutazione del carattere abusivo di altre clausole, si può comunque tener conto dell'oggetto principale del contratto e del rapporto qualità/prezzo; che ne consegue tra l'altro che, nel caso di contratti assicurativi, le clausole che definiscono o delimitano chiaramente il rischio assicurato e l'impegno dell'assicuratore non formano oggetto di siffatta valutazione qualora i limiti in questione siano presi in considerazione nel calcolo del premio pagato dal consumatore». Da un lato, tale principio dettato dalla direttiva conferma che l'individuazione del rischio assicurato rientra nella nozione di oggetto del contratto<sup>26</sup>, dall'altro, sembra indicare una certa rilevanza del premio nella valutazione di un eventuale squilibrio, anche se la dottrina più autorevole ha ritenuto marginale l'influenza dell'aspetto economico nel giudizio di vessatorietà delle clausole di delimitazione dell'oggetto del contratto<sup>27</sup>. Tuttavia, non può tacersi che ogni delimitazione del rischio

Cfr. Corte di Giustizia UE, 3.9.2015, C-110/14, in *Nuova giur. comm.*, 2016, I, p. 382 ss., con nota di INTRAVAIA, *Il restyling della nozione di consumatore*.

<sup>26</sup> In questo senso, VOLPE PUTZOLU, *Clausole vessatorie e rischio assicurativo*, cit., p. 777 s.

<sup>27</sup> CANDIAN A.D., *Contratto di assicurazione e clausole vessatorie*, in *Le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori*, a cura di ALPA-PATTI, II, Milano, 1997, p. 976. L'a.

comporti uno spostamento dell'onere economico dall'assicuratore all'assicurato, a meno che il premio pagato non venga ridotto di conseguenza, in proporzione al minor rischio assunto dalla compagnia assicurativa<sup>28</sup>. Nonostante le difficoltà sul piano probatorio, le condizioni economiche del contratto di assicurazione (tra le quali, su tutte, il premio applicato) dovrebbero riflettere il peso del rischio sopportato dall'assicuratore e, quindi, considerata la peculiarità di tale contratto, essere valutate anche per determinare l'equilibrio giuridico tra le parti contrattuali<sup>29</sup>. Pertanto, in un contratto tra consumatore e assicuratore, il giudizio di vessatorietà non potrebbe arrivare a ritenere nulla una clausola di inoperatività della garanzia, se l'assicurazione sia in grado di offrire la prova che il premio pagato sia stato calcolato tenendo in considerazione la clausola in questione<sup>30</sup>. Tuttavia, si rileva che il controllo giurisdizionale che entri nel

---

ha ritenuto che la previsione espressa nel Considerando n. 19 della direttiva «non dovrebbe essere presa alla lettera immaginando che l'assicuratore debba provare mediante criteri tecnici la precisa relazione che esiste tra delimitazione del rischio ed ammontare del premio». Dello stesso avviso, VOLPE PUTZOLU, *Clausole vessatorie e rischio assicurativo*, cit., p. 778, la quale afferma che il riferimento al rapporto qualità/prezzo sarebbe limitato a quelle clausole delimitative del rischio che non hanno come scopo l'individuazione dell'oggetto del contratto. Cfr. anche, Dusi, *Gli effetti della direttiva n. 93/13 sul contratto di assicurazione in Italia*, in *Clausole abusive e assicurazione, Atti del Convegno AIDA tenutosi a Milano il 1° ottobre 1993*, Milano, 1994, p. 75 ss., il quale rileva la problematicità per l'assicuratore di dimostrare se e in che misura le delimitazioni del rischio influiscano sul premio.

<sup>28</sup> Cfr. GORGONI, *Delimitazione del rischio a favore dell'assicuratore e approcci giurisprudenziali al controllo del contratto*, cit., p. 369 s., la quale pone come interrogativo «se la tutela dell'aderente passi attraverso il controllo sostanziale del contratto di assicurazione – che, a prescindere dagli strumenti adottati, non può non coinvolgerne il profilo economico, anche perché la mancata diminuzione del corrispettivo in presenza, ad esempio, di una clausola di esonero o di limitazione della responsabilità può essere proprio la spia del vantaggio che l'assicuratore si è ingiustificatamente riservato – ovvero se basti verificare che la parte abbia consapevolmente accettato il piano propostogli dall'assicuratore, perché forse è risultato più efficiente rispetto alle condizioni praticate dalla concorrenza».

<sup>29</sup> Cfr., per tutti, LANDINI, *Equilibrio economico del contratto e interpretazione*, nota a Cass. 30.4.2010, n. 10596, in *Danno e resp.*, 2011, p. 515 ss., la quale afferma che «le condizioni economiche del contratto sono considerate non ai fini di un riequilibrio delle posizioni delle parti contraenti dal punto di vista patrimoniale, attraverso un intervento eteronomo del giudice, ma al fine di determinare il senso dei contenuti contrattuali in aderenza a quella che per l'interprete figura essere la comune intenzione delle parti ricercata anche attraverso indici extratestuali tra i quali possiamo annoverare il peso economico delle previsioni contrattuali».

<sup>30</sup> Cfr. DEL RE, *Assicurazione della responsabilità civile e ampiezza delle esclusioni convenzionali del rischio assicurato: nullità della clausola ex art. 1229 c.c.?*, cit., p. 1271.

merito dell'operazione economica relativa al contratto di assicurazione sia difficilmente in grado di esaminare con accuratezza le caratteristiche tecniche dell'assicurazione e sia difficilmente esercitabile con obiettività.

Anche sulla base di tali osservazioni, l'orientamento dominante ritiene che le clausole di inoperatività della garanzia nei contratti r.c. auto precedentemente richiamate, volte ad escludere il diritto al risarcimento nei casi in cui la circolazione del veicolo avvenga in contrasto con norme di legge, siano non vessatorie poiché delimitative del rischio<sup>31</sup>. Si ribadisce, così, che nel contratto di assicurazione contro i danni costituiscono clausole delimitatrici del rischio, quindi attinenti all'oggetto e prive di carattere vessatorio, le pattuizioni che stabiliscono quali siano il contenuto e i limiti della copertura assicurativa<sup>32</sup>. È stato anche sostenuto che le clausole in esame, oltre a non essere limitative della responsabilità dell'assicuratore, avendo la funzione di circoscrivere l'oggetto del contratto, non siano da ritenersi vessatorie perché, nella maggior parte dei casi, escludono la garanzia assicurativa nelle ipotesi di violazione di disposizioni di legge di carattere imperativo riguardanti la circolazione stradale<sup>33</sup>.

<sup>31</sup> In particolare, con riferimento alla clausola che prevede l'inoperatività dell'assicurazione per i danni subiti dai terzi trasportati in difformità alle disposizioni di legge e alle indicazioni contenute nella carta di circolazione, Cass., sez. III, 7.11.1997, n. 10947, in *Riv. giur. circolazione*, 1998, p. 480 ss. Con riferimento alla clausola che esclude la garanzia assicurativa nell'ipotesi in cui il veicolo sia condotto da persona di età inferiore a quella richiesta dalla legge, Cass., sez. III, 23.2.1996, n. 1437, in *Rep. Foro it.*, 1996, *Assicurazione (contratto)*, n. 99. In relazione alla clausola di esclusione per conducente non abilitato alla guida, Cass., sez. III, 6.5.1994, n. 4423, in *Rep. Foro it.*, 1994, *Contratto in genere*, n. 294; Trib. Milano 18.9.1986, in *Riv. giur. circolazione*, 1988, p. 122 ss. Con riguardo alla clausola di esclusione della garanzia per guida in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanza stupefacenti, Trib. Parma 15.10.2003, n. 1427, in *Dir. e giustizia*, 2004, p. 90 ss., con nota di HAZAN-ZORZIT, *Rc auto e clausole vessatorie. I rischi di una giurisprudenza "a macchia di leopardo"*; Trib. Bologna 17.7.2002, in *Arch. giur. circolaz.*, 2002, p. 938 ss.; in senso contrario, per una isolata pronuncia in termini di vessatorietà, cfr. Trib. Venezia 11.7.2002, in *Dir. e giustizia*, 2003, p. 80, con nota di HAZAN.

<sup>32</sup> Cfr. Cass., sez. III, 7.4.2010, n. 8235, *cit.* V. anche, Cass. 10.2.2015, n. 2469, in *Rep. Foro it.*, 2015, *Assicurazione (contratto)*, n. 76. In dottrina, cfr., in particolare, LANDINI, "Oggetto oscuro" e tutela del consumatore, in *Nuova giur. comm.*, 2015, p. 886, la quale afferma che, al fine di stabilire se una clausola rientri nell'oggetto principale di un contratto di assicurazione, si deve tener conto «della natura, dell'economia generale e dell'insieme delle stipulazioni del contratto, nonché del suo contesto giuridico e fattuale». V. anche, nello stesso senso, Corte di Giustizia UE, 30.4.2014, causa C-26/13.

<sup>33</sup> Cfr. Cass., sez. III, 10.11.2009, n. 23741, in *Giust. civ. mass.*, 2009, p. 1571; Cass., sez. III, 29.5.2006, n. 12804, in *Resp. civ. e prev.*, 2007, p. 464.

## 4. Profili di trasparenza

Si intende ora esaminare la rilevanza, nella materia in esame, delle previsioni normative in tema di trasparenza e del loro rapporto con la disciplina relativa alla vessatorietà delle clausole.

Nei contratti di assicurazione si verifica frequentemente nella prassi l'abuso del potere contrattuale delle imprese di assicurazione, realizzato attraverso la predisposizione di condizioni contrattuali spesso contraddittorie e di difficile comprensione, dalle quali deriva una copertura effettiva del rischio di gran lunga inferiore rispetto a quanto l'assicurato potrebbe ragionevolmente attendersi<sup>34</sup>.

La disciplina normativa contenuta nel codice del consumo, in particolare all'art. 34, comma 2, nell'escludere dal giudizio di vessatorietà le clausole che determinano l'oggetto del contratto e quelle che attengono all'adeguatezza del corrispettivo, pone come condizione che tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile<sup>35</sup>. Pertanto, la clausola non formulata in modo chiaro e comprensibile è da considerarsi vessatoria e, di conseguenza, nulla, pur se incide non sull'equilibrio giuridico, ma sull'equilibrio economico del contratto<sup>36</sup>.

Numerosi e specifici obblighi di chiarezza ed esaustività, nonché obblighi di comportamento a carico di imprese e intermediari con riguardo all'informativa precontrattuale, sono previsti e disciplinati dalla normativa assicurativa, essendo la trasparenza uno dei temi maggiormente affrontati, soprattutto negli ultimi anni, nel settore delle assicurazioni<sup>37</sup>.

<sup>34</sup> RIVA, *Limitazioni della responsabilità e definizione dell'oggetto*, cit., p. 600. V. anche BIN, *Condizioni generali di contratto e rapporti assicurativi*, cit., p. 801, il quale esprime l'opinione che la rete di clausole abusive predisposte dalle imprese di assicurazione non costituisca altro che «una fonte di rendite straordinarie e parassitarie, eccedenti il corretto equilibrio matematico tra premi e rischi».

<sup>35</sup> Cfr. CANDIAN A.D., *Contratto di assicurazione e clausole vessatorie*, cit., p. 978, il quale afferma che la mancanza di chiarezza e trasparenza delle clausole delimitative del rischio, ovvero che attengono alla determinazione dell'oggetto del contratto, determina la perdita dell'«immunizzazione» dal controllo di vessatorietà.

<sup>36</sup> Cfr., in materia, LANDINI, *“Oggetto oscuro” e tutela del consumatore*, cit., p. 885 ss.; MINERVINI, *I contratti dei consumatori*, in *Tratt. Roppo*, IV, *Rimedi*, 1, a cura di GENTILI, Milano, 2006, p. 483 ss., nello specifico p. 564 ss.; RIZZO, *Trasparenza e «contratti del consumatore» (la novella al codice civile)*, Napoli, 1997, p. 45 ss.; ID., *Le clausole abusive nell'esperienza tedesca, francese, italiana e nella prospettiva comunitaria*, Napoli, 1994, p. 609 ss.

<sup>37</sup> Nella normativa di settore, v. in particolare gli artt. 120, 166 e 183 ss. c.a.p. Nella normativa secondaria, le disposizioni maggiormente rilevanti in tema di trasparenza e informativa sono contenute nel Reg. ISVAP 26.5.2010, n. 35, riguardante gli obblighi di

Quindi, la disciplina codicistica e consumeristica in tema di trasparenza dovrà essere integrata con le norme speciali del settore assicurativo al fine di valutare la chiarezza e la comprensibilità di una determinata clausola.

Inoltre, si richiama il principio, contenuto sia nel codice civile con riguardo alle condizioni generali di contratto che nel codice del consumo con riferimento alle clausole unilateralmente predisposte dal professionista, secondo il quale, in caso di dubbio sul significato della clausola, questa va interpretata sempre a favore della parte contrattuale che non l'ha predisposta, cosiddetta *interpretatio contra proferentem* (art. 1370 c.c.) e, parimenti, nel senso più favorevole per il consumatore (art. 35, comma 2, cod. cons.).

La problematica relativa alle clausole di esclusione della garanzia maggiormente diffuse nei contratti di assicurazione r.c. auto riguarda, ad avviso di chi scrive, non solo i profili di chiarezza o di comprensibilità del testo della clausola, ma anche, e prioritariamente, la conoscenza dell'assicurato circa l'esistenza della clausola, ovvero dell'ipotesi di inoperatività della garanzia. L'assicurato, spesso, si trova per anni a corrispondere un premio assicurativo per poi scoprire, solamente al momento del sinistro, di non essere coperto dall'assicurazione per un rischio che riteneva incluso<sup>38</sup>. Nonostante tali clausole incidano sulla quantificazione del premio assicurativo, nella prassi il sovrappremio richiesto per escludere le clausole stesse, ovvero per inserire nel contratto una rinuncia al diritto alla rivalsa da parte dell'assicuratore, è di importo talmente ridotto che se l'assicurato, al momento della conclusione del contratto, fosse stato portato a conoscenza della presenza delle clausole di esclusione del rischio, avrebbe probabilmente pagato la differenza in termini economici pur di eliminare tali delimitazioni all'operatività della garanzia. A livello normativo, all'art. 166, comma 2, c.a.p. è pertanto previsto che le clausole che limitano la garanzia dell'assicuratore siano riportate mediante caratteri di particolare evidenza, in modo da richiamare l'attenzione dell'assicurato.

---

informazione e la pubblicità dei prodotti assicurativi, e nel Reg. ISVAP 16.10.2006, n. 5, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa.

Sul tema della trasparenza nei contratti assicurativi, cfr., in dottrina, CERINI, commento *sub* art. 166, in *Codice delle assicurazioni private*, a cura di CANDIAN A.-CARRIERO, Napoli, 2014, p. 722 ss.; NITTI, commento *sub* artt. 183-187, *ibidem*, p. 808 ss.; BIN, *La trasparenza dei "prodotti" emessi dalle imprese di assicurazione tra principi generali e nuovo regolamento Isvap*, in *Assicurazioni*, 2010, I, p. 611 ss.; FARENGA, commento *sub* art. 166, in *Il codice delle assicurazioni private*, diretto da CAPRIGLIONE, II, 2, Padova, 2007, p. 46 ss.

<sup>38</sup> Nello stesso senso, BIN, *Condizioni generali di contratto e rapporti assicurativi*, cit., p. 803.

In dottrina, è stato correttamente osservato che sull'intermediario assicurativo incombe l'obbligo di segnalare al contraente con particolare cura quelle condizioni contrattuali che potrebbero comportare, in determinate ipotesi, la perdita del diritto al risarcimento<sup>39</sup>. Tali obblighi informativi sono coerenti con le disposizioni normative che impongono all'intermediario di acquisire dal contraente ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze dello stesso, nonché di proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, previamente illustrando le caratteristiche essenziali del contratto e le prestazioni alle quali è obbligata l'impresa di assicurazione (art. 120, comma 3, c.a.p. e art. 52 Reg. ISVAP n. 5/2006; art. 183, comma 1, c.a.p.).

Anche la disciplina del codice civile sulle condizioni generali di contratto, all'art. 1341, comma 1, prevede, ai fini della loro efficacia, che sia onere del predisponente quello di rendere tali condizioni conoscibili da parte dell'aderente utilizzando l'ordinaria diligenza. Il requisito della conoscibilità previsto dalla norma va inteso nel senso che l'aderente deve essere posto nella condizione di conoscere sia il contenuto, sia, ancor prima, l'esistenza delle clausole contrattuali<sup>40</sup>.

Nel contratto di assicurazione, essendo tali clausole inserite nelle condizioni generali di assicurazione contenute nel fascicolo informativo consegnato al contraente, quest'ultimo è nella condizione di poterle conoscere. Tuttavia, essendo il fascicolo informativo piuttosto voluminoso e permeato da un tecnicismo terminologico spesso poco comprensibile dall'utente medio<sup>41</sup>, viene da chiedersi se possa ritenersi soddisfatto o meno il requisito della conoscibilità e se sia garantito il diritto dell'assicurato ad un'informazione completa e corretta, nonché fruibile. Si impone, pertanto, un'interpretazione della trasparenza delle clausole non meramente formale, ma sostanziale, che consenta all'assicurato di conoscere

---

<sup>39</sup> Così, RIVA, *Limitazioni della responsabilità e definizione dell'oggetto*, cit., p. 602.

<sup>40</sup> Cfr. BIANCA C.M., *Diritto civile*, 3, *Il contratto*, cit., p. 347 s., secondo il quale il predisponente «deve rendere manifesta all'aderente l'esistenza delle condizioni generali e deve metterlo in grado di conoscerne il contenuto».

<sup>41</sup> Cfr. VOLPE PUTZOLU, *Contratto di assicurazione e clausole abusive*, in *Diritto privato*, diretto da FURGIUELE, II, *Condizioni generali e clausole vessatorie*, Padova, 1996, p. 511 ss., la quale afferma che le polizze sono «tutt'altro che chiare e comprensibili». Sul punto, si rinvia alle interessanti considerazioni svolte da A. CANDIAN, *Contratto di assicurazione e clausole vessatorie*, cit., p. 85, ove l'a. rileva la contraddittorietà tra l'esigenza di individuare il rischio in termini chiari e precisi e quella di esprimere tali criteri in termini comprensibili anche a chi non possiede un linguaggio tecnico assicurativo.

effettivamente l'esistenza e il contenuto delle condizioni contrattuali in esame e, in particolare, gli effetti, anche di ordine economico, che concretamente esse producono<sup>42</sup>.

La stessa Autorità di vigilanza, nell'ottica di tutelare il contraente debole, ha manifestato l'esigenza di un comportamento trasparente da parte delle imprese, al fine di garantire agli assicurati la conoscenza effettiva delle clausole delimitative del rischio (in particolare le clausole di rivalsa) già al momento della conclusione del contratto, anziché durante lo svolgimento del rapporto assicurativo o addirittura al verificarsi del sinistro<sup>43</sup>. Con specifico riferimento alla nota informativa, sul fondamento del rinvio di cui all'art. 185, comma 3, c.a.p., l'IVASS (allora ISVAP) ha emanato il Reg. 26.5.2010, n. 35 il quale, all'art. 31, comma 1, lett. c), dispone espressamente che nella redazione della documentazione contrattuale e precontrattuale le imprese debbano illustrare, con caratteri grafici di particolare evidenza, le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del contraente e dell'assicurato, nonché ipotesi di esclusione, sospensione e limitazione della garanzia, ovvero diritti di rivalsa dell'impresa.

Rimane aperto il dibattito sulla concreta efficacia di tali misure al fine di consentire l'effettiva conoscenza delle clausole in esame da parte dell'assicurato.

Infine, secondo la disciplina contenuta nel codice del consumo, potrebbe anche configurarsi una pratica commerciale scorretta (v. art. 20, comma 2, cod. cons.) allorquando un'impresa di assicurazione offra un prodotto che preveda in modo oscuro e non trasparente le delimitazioni del rischio, ovvero ometta le informazioni idonee a manifestare la presenza nel contratto delle clausole esaminate nel presente contributo.

I requisiti essenziali che devono ricorrere per poter riscontrare una pratica commerciale scorretta sono due: la condotta contraria a diligenza del professionista e la deviazione del consumatore medio dal comportamento

---

<sup>42</sup> In questo senso si è recentemente espressa, proprio in materia assicurativa, la Corte di Giustizia UE, la quale, nell'analizzare l'obbligo di trasparenza delle clausole contrattuali sancito dalla direttiva 93/13, dalla violazione del quale discende la vessatorietà della clausola, ha sottolineato l'esigenza di non attenersi esclusivamente a criteri letterali e formali, ma di verificare la possibilità per il consumatore di comprendere il funzionamento concreto dell'intero meccanismo contrattuale a cui la clausola si riferisce, in modo che sia in grado di valutare le conseguenze economiche che per lui derivano dal contratto. V. Corte di Giustizia UE, sez. III, 23.4.2015, causa C-96/14, in *Nuova giur. comm.*, 2015, I, p. 878 ss.

<sup>43</sup> Cfr. ISVAP, *Le clausole vessatorie e i contratti di assicurazione: profili di tutela del consumatore*, in *Quaderni*, 9, pubblicato sul sito web [www.ivass.it](http://www.ivass.it).

economico che avrebbe tenuto in assenza della pratica scorretta<sup>44</sup> (ad esempio, il consumatore, se fosse stato edotto della presenza e del contenuto delle clausole limitative del rischio assicurativo, avrebbe probabilmente deciso di pagare il sovrappremio o di rivolgersi ad altre imprese di assicurazione).

La configurabilità di una pratica commerciale scorretta consente l'attuazione delle forme di tutela non solo affidate ai rimedi di natura privatistica, ma anche al *public enforcement*, ovvero ai poteri inibitori e sanzionatori dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Deve rilevarsi che, nonostante la presenza di un'Autorità di vigilanza nel settore assicurativo (IVASS), in materia di pratiche commerciali scorrette è competente in via esclusiva l'AGCM, che esercita i poteri ad essa attribuiti previa acquisizione del parere dell'Autorità competente nel settore di riferimento [art. 27, comma 1-bis, cod. cons., introdotto ad opera dell'art. 1, comma 6, lett. a), D.Lgs. 21.2.2014, n. 21, di attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori].

---

<sup>44</sup> Cfr., di recente, PERUGINI, *Le pratiche commerciali scorrette*, in *Diritto dei consumi*, a cura di ROSSI CARLEO, Torino, 2015, p. 161 ss., in particolare p. 172 ss. V., più ampiamente sul tema, ROSSI CARLEO, *Dalla comunicazione commerciale alle pratiche commerciali sleali*, in *Le pratiche commerciali sleali, Direttiva comunitaria e ordinamento italiano*, a cura di MINERVINI-ROSSI CARLEO, Milano, 2007.